



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MODENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CARPI

Registrazione di Atto Privato

Il 29/01/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGG , serie 3 , numero 76

data di stipula: 07/12/2024

ident.vo telematico: TGG25L000076000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93022960368

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93022960368									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT CARPI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 76
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 07/12/2024 REGISTRATO IL 29/01/2025
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000076

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93022960368 RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE
ID. TELEMATICO: TGG25L000076000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93022960368

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



LEGAMBIENTE

G.E.L.

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE

Raggruppamento della Provincia di Modena
Rep. Runtz n° 42081 del 01/08/2022
Viale Gramsci 320 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535-611692 - Cel. 340.9438443
segreteria.gelmodena@gmail.com
gelmodena@pec.tsnet.it
www.gelmodena.org

Modena 7/12/2024

In data odierna alle ore 9,00 presso la Polisportiva San Faustino di Modena si riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria di tutti gli associati.

Sono presenti i consiglieri del direttivo: Genoni Andrea (con delega di Ferrari Filipide e Salami Massimiliano), Greco Daniele (con delega di Martinelli Lino), Malavasi Luigi (con delega di Ferramola Andrea e di Meschiari Claudio), Manfredini Gianni (con delega di Campagnoli Massimo e di Poletti Mauro), Matalone Gabriella (con delega di Montanari Silvano), Possidoni Franco (con delega di Balboni Rosalba) e Sironi Ezio.

Presente il presidente dei revisori dei conti Marzia Martello (con delega di Caretta Silvia).

Presenti come guardie con diritto al voto: Barani Giovanni, Bellodi Alberto, Boni Marzia, Braidà Mauro, Bruni Giancarlo, Carpani Luca, Ferrari Meris, Francia Mauro, Leocata Vincenzo (con delega di Bertacchini Simona), Maruccio Cosimo, Pavesi Giovanna, Pedrazzi Maurizio, Piscaglia Alex, Poletti Paola, Rosmini Gian Paolo (con delega di Zambelli Marco), Severi Alessandro, Tonelli Luciano e Valentini Dino.

È presente ospite del Circolo il Presidente regionale di Legambiente sig. Davide Ferraresi.

Entra la guardia Pittigliani Claudio che presenta le sue dimissioni e saluta tutti i colleghi.

Presiede il presidente Daniele Greco e verbalizza il segretario Franco Possidoni.

Il presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita, con 38 soci su 44 aventi diritto.

Il presidente regionale di Legambiente Ferraresi saluta tutti i presenti anche a nome del direttore regionale Francesco Occhipinti che si scusa, ma non è potuto venire a Modena.

Preliminarmente il tesoriere Malavasi chiede la disponibilità di due soci come scrutatori: si offrono Cosimo Maruccio e Marzia Boni, i quali provvedono a siglare tutte le schede.

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 11,20 arriva il socio Silvano Montanari (dunque la sua delega perde effetto).

In merito al secondo punto all'ordine del giorno vengono illustrate in maniera puntuale le modifiche proposte per lo statuto del Circolo in modo tale da garantirne anche la conformità ai format predisposti da Legambiente regionale e Legambiente nazionale, secondo lo schema allegato al presente verbale.

La guardia Giovanni Barani se ne va e lascia la delega alla socia Giovanna Pavesi.

Il presidente regionale di Legambiente Davide Ferraresi prende la parola per spiegare che alcuni dei temi sollevati dalle proposte presentate dai soci possono invero essere trattati in regolamenti interni, anche più flessibili, che l'assemblea potrà approvare in futuro.

Riferisce che il prospetto inoltrato riflette le osservazioni puntuali di Legambiente nazionale e che, tra le modifiche più salienti proposte all'Assemblea, vi sia la modifica della modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo, al fine di uniformarla alla prassi operativa prevista da tutti i Circoli Legambiente, così da garantire al Circolo la medesima operatività.

Una volta terminata l'illustrazione degli articoli oggetto di modifica, si apre la discussione.

Il socio Mauro Francia osserva come all'art. 6 manchi il termine di 24 mesi rispetto alla proposta, viene allora corretto perché è solo una dimenticanza; poi chiede che venga aggiunta una frase sulla necessità di garantire una quota rosa all'interno del consiglio direttivo ed un'altra guardia afferma che data la poca presenza del genere femminile, più che una percentuale può bastare la presenza di almeno un membro di genere differente; solleva poi una perplessità sulla modalità dell'elezione del nuovo consiglio su proposta del consiglio uscente. Allora il presidente regionale Ferraresi spiega nel dettaglio come dovrebbe avvenire questa proposta, ossia con una consultazione generalmente fatta dal presidente in carica con tutti i soci per sondare la disponibilità a ricoprire l'incarico; racconta come si svolgono queste elezioni a livello regionale, cercando di garantire la rappresentanza dei vari territori, e spiega che nell'esperienza dei circoli di Legambiente questa modalità si è rivelata vincente, perché elimina la competitività del voto di lista e perché il voto unico sull'intero consiglio dovrebbe dare un mandato "di gruppo" e non individuale, agevolando il lavoro d'équipe all'interno del consiglio direttivo ed eliminando eventuali faziosità o contrasti di correnti, per il bene comune di tutta l'associazione, incrementando l'unità tra le singole persone.

Su richiesta di due diverse guardie, vengono sollevate la mozione per togliere il riferimento nell'art. 6 alle sanzioni minori lasciando solo la sospensione (mozione accolta con voto unanime da tutta l'assemblea) e la mozione per aumentare il limite di mandati consecutivi per i consiglieri, ritenendo che tre mandati ossia sei anni non siano sufficienti per acquisire l'esperienza per la gestione dell'associazione (mozione non accolta dalla maggioranza).

Al termine degli interventi dei soci, si passa al voto articolo per articolo; il consigliere Genoni legge uno per uno a voce alta gli articoli ed essi vengono posti singolarmente alla votazione dell'Assemblea. La votazione ha il seguente esito:

la modifica all'art. 4 dello statuto viene approvata all'unanimità; la modifica all'art. 6 viene approvata all'unanimità; la modifica all'art. 7 viene approvata all'unanimità; la modifica

all'art. 10 viene approvata all'unanimità; la modifica all'art. 12 viene approvata con il voto favorevole di 26 soci ed il voto contrario di 9; la modifica all'art. 16 viene approvata all'unanimità; l'abrogazione dell'art. 19 viene approvata all'unanimità.

Viene quindi dato mandato al presidente o a un suo delegato di espletare tutti i passaggi formali previsti dalla legge a seguito delle modifiche apportate allo statuto del Circolo.

OMISSIS

Non avendo altri punti all'ordine del giorno, l'assemblea si conclude alle ore 13,15.

Il Presidente
Daniele Greco

Il segretario
Franco Possidoni

Daniele Greco

Franco Possidoni



Guardie Ecologiche
Volontarie di
LEGAMBIENTE

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE DELLA LEGAMBIENTE
DELLA PROVINCIA DI MODENA (G.E.L.)
Viale Gramsci, 320 - 41037 Mirandola (MO)
Cod. Fisc.: 93022960368

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

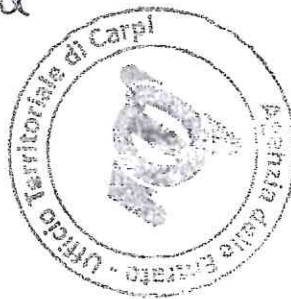
Registrazione n. 29 GENNAIO 2023
N° 176 Atti Privati Serie 3
€ — (ESENTE TERZO SETTORE)

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Il Funzionario
Sabato DE VITO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale

Sabato De Vito





STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA LEGAMBIENTE (GEL) DELLA PROVINCIA DI MODENA ODV"

TESTO RIVEDUTO E APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI del 7 dicembre 2024

Art. 1 - Denominazione

È liberamente costituita in Modena, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) e ss.mm. l'Organizzazione di volontariato senza fini di lucro, Circolo di Legambiente, denominata: "Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente (GEL) della Provincia di Modena ODV" (di seguito "Circolo").

Art. 2 - Sede e Identità

Il Circolo opera a scala provinciale nella Provincia di Modena, ha sede legale nel Comune di Mirandola. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa senza necessità di modifica statutaria, con semplice delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sono presenti due sedi operative, a Modena e Sassuolo, con possibilità di istituirne ulteriori.

Il Circolo ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale, che attraverso i propri livelli territoriali ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. Il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale Legambiente Emilia-Romagna; il Circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce, mediante affiliazione, alla Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Il Circolo opera in stretto collegamento con gli organismi dirigenti dell'associazione e i Circoli di Legambiente presenti nel medesimo ambito provinciale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Autonomia e scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione ha lo scopo di operare per la tutela, l'educazione ed il recupero ambientale in tutte le sue componenti ed interviene sul territorio con tutte le strutture e gli strumenti idonei, per contribuire alla prevenzione e la repressione dei reati e degli illeciti ambientali e zoofili, ai sensi delle normative e delle leggi vigenti. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività di interesse generale

L'associazione persegue le proprie finalità sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale incentrate sulla tutela ambientale, l'educazione, la vigilanza ecologica e zoofila, il recupero ambientale e la protezione civile in linea con le finalità di cui all'Art.5 dello Statuto di Legambiente Nazionale, con particolare riferimento ai commi: "f" (educazione ambientale); "n" (Vigilanza Ambientale); "r" (Protezione Civile), ed in particolare:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ex L. 14/08/1991 n. 281 e ss.mm. i. con esclusione dell'attività di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
- promozione della cultura e della legalità, della non violenza e della difesa e tutela ambientale e svolgimento di vigilanza volontaria non armata;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ss.mm.ii.;
- svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate compiendo, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In particolare, si propone:

- a) di svolgere funzioni di vigilanza ambientale a tutto campo sull'applicazione delle norme a tutela del suolo, dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente, della flora e della fauna e degli animali (selvatici, da affezione e da reddito), nel quadro delle leggi, dei decreti, delle ordinanze e dei regolamenti territoriali locali, regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
- b) di svolgere attività di informazione ambientale, educazione alla sostenibilità e sensibilizzazione dei cittadini alla conoscenza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in dette materie e alla partecipazione alla vita civica nelle rispettive comunità.

Ancora, il Raggruppamento, per il raggiungimento dei fini sociali prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la comunità, si propone di svolgere le seguenti attività per mezzo dei soci in possesso della relativa nomina rilasciata dall'autorità competente:

- Vigilanza volontaria ecologica ex L.R. n. 23/1989 ss.mm.ii e relative Direttive e ogni altra normativa in vigore, nello spirito e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- Vigilanza zoofila volontaria, ex art. 6, comma, e), L. n. 189/2004 ss.mm.ii.;
- Vigilanza venatoria, ex art. 27, commi 1 e 2, L. 15/1992 ss.mm.ii, L. n. 8/1994, ss.mm.ii e regolamenti regionali;
- Vigilanza ittica per le acque interne, ex art. 31 R.D. n. 1604/1931 e Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e territoriali;
- Protezione civile ex L. 225/1992 ss.mm.ii.;

e di:

- intervenire sul territorio con tutti gli strumenti idonei e disponibili per attuare la prevenzione e la repressione dei reati e degli illeciti in materia ambientale e zoofila ai sensi delle normative vigenti;

- stipulare convenzioni con gli Enti o Agenzie competenti, in materia ambientale ai fini dello svolgimento e il perseguimento delle finalità associative;
- promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
- collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare per quanto riguarda l'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, di escavazione di materiali litoidi, di polizia idraulica e di salvaguardia della natura;
- collaborare con le Forze di Polizia (tutte ricomprese) deputate al contrasto ed alla repressione degli illeciti e dei reati in campo ambientale e zoofilo in generale e, in particolare, collaborare e partecipare nella prevenzione, controllo, contrasto e repressione dei fenomeni di bracconaggio;
- collaborare attivamente con le Istituzioni competenti e organizzare corsi di preparazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie, Zoofile, Venatorie ed Ittiche;
- partecipare ed indire seminari, convegni e dibattiti;
- collaborare con le Autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e di protezione civile;
- valorizzare il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella proposta e gestione di percorsi per l'educazione ambientale, per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale di studenti, insegnanti ed educatori, oltre che di sperimentazione e di ricerca;
- assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con associazioni e/o organizzazioni italiane ed estere che perseguano le stesse finalità;
- avvalersi dell'opera di giovani che svolgono il servizio civile.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali.

Tutte le attività associative saranno svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

Art. 5 - Attività diverse

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.



Art. 6 - Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominate, purché non siano stati oggetto di sospensione, misura disciplinare di cui all'art.7 del presente statuto, negli ultimi 24 mesi precedenti alle elezioni.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di cinque persone fisiche, identificati come i soci fondatori. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro, che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e formalizzata per iscritto da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni. Il Consiglio Direttivo, approvata l'ammissione, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile e, comunque, non oltre 60 giorni.

Tra i soci del circolo possono essere presenti:

- Soci con atto di nomina e/o decreto prefettizio: Guardie Ecologiche Volontarie (GEV); Guardie Particolari Giurate Volontarie (GPGV); Guardie Giurate Volontarie Venatorie (GGVV), Guardie Giurate Volontarie Ittiche (GGVI) e Guardie Zoofile Volontarie;
- Soci senza atto di nomina e/o decreto prefettizio: Operatori di Protezione Civile; Aspiranti Guardie; Soci sostenitori e/o Ausiliari di Vigilanza Ambientale.

Art.7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa. La consultazione avviene previo appuntamento concordato presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di una persona da questo indicata.

Possono anche, inoltre, richiedere l'adesione al Raggruppamento in qualità di aspiranti coloro che si impegnano a svolgere un periodo di apprendistato, e che sottoscrivono un impegno formale a partecipare ad un corso di formazione per l'ottenimento dell'idoneità a GEV.

Criteri di ammissione Aspirante G.E.V.:

- essere cittadino italiano;
- avere raggiunto la maggior età;
- avere conseguito il diploma di scuola dell'obbligo;
- non avere riportato condanne penali né avere alcun carico pendente;
- godere dei diritti civili e politici.

Il periodo di apprendistato avrà una durata massima di due anni e nel frattempo l'aspirante G.E.V. Dovrà partecipare ad un corso di formazione per ottenere l'idoneità. Tale periodo potrà essere prorogato solo nel caso in cui nel periodo di tre anni non venisse svolto un corso di formazione; comunque l'aspirante G.E.V. dovrà partecipare al primo corso utile per l'ottenimento della nomina G.E.V.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole associative;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

I soci in possesso di decreto prefettizio o gli operatori di Protezione Civile sono obbligati inoltre a:

- effettuare la vigilanza sulla base di programmi di servizio/turni e direttive articolati e approvati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle convenzioni, con Enti Pubblici;
- svolgere la vigilanza con la massima correttezza e responsabilità nella consapevolezza di esercitare un servizio di pubblica utilità mantenendo un comportamento improntato alla massima fermezza e cortesia considerando, al contempo, le finalità educative e repressive connesse alla missione statutaria di cui ai precedenti artt. 3 e 4;
- la Guardia all'atto dell'adesione esenta per iscritto il Circolo nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovesse arrecare per dolo o negligenza grave nell'esercizio delle proprie funzioni;
- la Guardia non può intervenire qualificandosi come appartenente al Circolo ad attività che potrebbero risultare lesive dell'immagine e contrarie alle direttive dell'Associazione stessa;
- la Guardia effettua il proprio servizio ogni qualvolta le circostanze glielo permettano.
- il turno di Servizio di Vigilanza o di Protezione Civile non costituisce rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo e pertanto l'attività delle Guardie, degli Operatori di Protezione Civile e degli associati è prestata a titolo gratuito.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può essere delegato da più di un socio.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento della quota associativa dell'anno in corso, effettuata entro il mese precedente la votazione, ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.



La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso; ossia tramite presentazione di dimissioni scritte.
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- per i "soci con decreto/Guardie", per la perdita dei requisiti per il mantenimento e/o il venir meno del rapporto fiduciario che giustifica, in capo all'Associazione la richiesta di rinnovo del decreto prefettizio/provinciale GEV/GPGV alle Istituzioni competenti;
- per provata appartenenza ad associazioni che abbiano finalità concorrenti e/o contrastanti con quelle del circolo in materia di Vigilanza Ambientale/Zoofila/Venatoria/Ittica.

Le esclusioni, così come le sanzioni minori dell'ammonizione, della diffida e della sospensione, sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio.

Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che tengano condotte o comportamenti in contrasto con i principi, le finalità e le norme statutarie, con le delibere degli organi del Circolo, con i regolamenti o che ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi sociali. Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci esclusi per morosità potranno eventualmente, dietro domanda, essere riammessi, pagando la quota di iscrizione.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente, con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.

Art. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività, tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Art.9 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) Organo di controllo (se nominato);
- f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico) se nominato.

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, ad esclusione dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico), se nominato.

Art.11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. È consentita l'espressione del voto per delega secondo le indicazioni dell'art. 7 del presente statuto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione, degli argomenti affrontati, e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro e/o su altro supporto anche digitale equivalente previsto dalla normativa vigente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea e/o su altro supporto anche digitale equivalente previsto dalla normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera in merito ai ricorsi, sull'esclusione dei soci, ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- j) delibera sui Regolamenti relativi alla Vigilanza Ambientale e della Protezione Civile ed eventuali altri Regolamenti che si rendessero necessari per il funzionamento del circolo;
- k) delibera in merito alla realizzazione delle attività diverse.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e la trasformazione, fusione e scissione l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Qualora nella seconda convocazione, non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito alle modifiche statutaria, sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art.12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da un numero ~~dispari~~ di consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) stabilito dall'Assemblea, compreso il Presidente e il Vicepresidente, individuati su proposta del Consiglio Direttivo uscente.

Nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; il mandato dei consiglieri supplenti termina insieme a quello del Consiglio. I suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi mediante strumenti telematici, 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede, anche virtuale, della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, in assenza di un Segretario nominato, dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o su altro supporto anche digitale equivalente previsto dalla normativa vigente, e conservato agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Pone in essere, ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e/o altro ruolo/funzione di indirizzo e/o di coordinamento e/o decisionale;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone il programma annuale e i relativi programmi mensili di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, la relazione sulla gestione e il bilancio dell'esercizio trascorso;
- f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo le modalità richiamate nell'art. 13, c. 6 del D.lgs. n. 117/2017;
- g) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- h) conferisce procure generali e speciali e deleghe operative e gestionali;
- i) instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- 
- m) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
 - n) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - o) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio e/o dal membro più anziano del Consiglio non dimissionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del Consiglio Direttivo che certifica l'avvenuta decadenza. I membri non dimissionari (o dimissionari in caso di dimissioni di tutti i membri) resteranno in carica fino allo svolgimento delle nuove elezioni e per garantire la gestione ordinaria del Circolo e la convocazione dell'Assemblea.

Art.13 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 2 (due) anni ed è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente che è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere anche le operazioni di natura straordinaria.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare il Consiglio Direttivo nei termini stabiliti dal regolamento del circolo, e comunque entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - II Vicepresidente

Il Vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 2 (due) anni ed è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Al Vice-Presidente possono essere delegate anche altre funzioni operative e gestionali.

Art. 15 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri e/o su altro supporto anche digitale equivalente previsto dalla normativa vigente, affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci. Al segretario possono essere delegate anche altre funzioni operative e gestionali.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di tenere in ordine la documentazione contabile dell'associazione nonché quella relativa al conto corrente bancario ed alla cassa, tenere i rapporti con il soggetto professionale incaricato della contabilità dell'associazione e predisporre la relazione sul bilancio per l'assemblea. Al Tesoriere possono essere delegate anche altre funzioni operative e gestionali.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo monocratico o collegiale.

Qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Controllo dura in carica per 2 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dalla legge del 9 marzo 2022 n. 22 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'Organo di revisore legale, monocratico o collegiale, può coincidere con l'Organo di Controllo qualora il componente in composizione monocratico o tutti i componenti in composizione collegiale siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 2 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 19 - Libri sociali

Oltre alla tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 - Patrimonio, assenza di scopo di lucro, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) eventuali proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017. Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionale da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Art. 22 - Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, Decreto legislativo n.117 del 2017 e successive modificazioni, e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 23 - Norme transitorie

L'associazione, a seguito dell'approvazione del presente testo, sarà considerata in continuità nella sua vita istituzionale e nei rapporti con gli Enti Convenzionati, senza necessità di rinnovi delle convenzioni, di iscrizioni nei registri di cui alla Normativa di Riferimento e delle cariche sociali.

Firma del Presidente



Firma del Segretario

